

La rete “contratto”

Guida sintetica per utenti esperti

Per maggiori informazioni:

<http://contrattidirete.registroimprese.it>

***Adempimenti amministrativi ed informazioni sul contratto di rete di imprese
Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni***

Guida redatta dalle Camere di Commercio

Indice

Introduzione	3
La normativa di riferimento	5
La stipula e la registrazione del contratto	7
Comunicazioni al registro delle imprese	9
Iscrizione del contratto	9
Le modifiche successive	10
Chiusura del contratto	12
Indicazioni Operative	14
Compilazione contratto di rete tipizzato	Errore. Il segnalibro non è definito.
Firma del contratto tipizzato	Errore. Il segnalibro non è definito.
Trasmissione al registro imprese	Errore. Il segnalibro non è definito.
Iscrizione del contratto al registro imprese	Errore. Il segnalibro non è definito.
Modifica del contratto di rete	Errore. Il segnalibro non è definito.
Cessazione dal contratto di rete	Errore. Il segnalibro non è definito.

Introduzione

Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza **un modello di collaborazione tra imprese** che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare **progetti ed obiettivi condivisi nell'ottica di incrementare la capacità innovativa e la competitività sul mercato**.

Il contratto di rete può essere stipulato tra **imprese senza limitazioni** relative a:

- **forma giuridica:** società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.
- **dimensione:** grandi, medie e piccole imprese
- **numero di imprese:** devono essere almeno due
- **luogo:** possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia
- **attività:** possono operare in settori diversi

Nello schema normativo è previsto che le parti prima predispongano un “**programma di rete**” - ossia un piano generale d'azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività - e poi diano esecuzione concreta alle attività previste nel piano.

Tali attività possono essere di tre tipi:

- 1) **collaborazione** tra le parti in ambiti attinenti l'esercizio delle proprie imprese
- 2) **scambio** tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica)
- 3) **esercizio in comune** tra le parti di una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese

Aggregarsi e costituire una rete d'impresa consente di **aumentare la crescita dimensionale preservando l'autonomia** giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano.

Attraverso la collaborazione all'interno di una rete d'impresa si può infatti conseguire un **accrescimento delle capacità innovative e competitive** delle aziende partecipanti.

La sinergia tra imprese in rete consente di:

- divenire un'aggregazione di dimensioni tali da poter **affrontare meglio il mercato, anche estero**
- **ampliare l'offerta dei beni e/o servizi**
- **dividere i costi**
- **accedere a finanziamenti** e contributi a fondo perduto
- godere di **agevolazioni fiscali** (quando vigenti)
- partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici
- impiegare il distacco del personale tra le imprese: l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete
- assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete

Il contratto di rete tra imprese **formalizza i rapporti di collaborazione e condivisione** tra le imprese partecipanti in modo da definire chiaramente l'impegno, l'investimento e il tipo di legame da adottare.

In particolare:

- come **realizzare il programma comune** e come misurare l'avanzamento verso gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva; quali sono i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- **le regole di gestione dell'eventuale fondo patrimoniale** comune e la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare;
- l'eventuale **istituzione di un organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, le regole relative alla sua sostituzione;
- le **regole per l'assunzione delle decisioni** dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'eventuale organo comune (che possono prevedere la maggioranza semplice, maggioranze qualificate oppure l'unanimità dei partecipanti su tutte, o anche su alcune decisioni);
- la **durata** del contratto, le modalità di **adesione** di altri imprenditori ed eventualmente le cause di **recesso** anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

La normativa di riferimento

La normativa prevede e disciplina la rete sotto forma di **strumento contrattuale di collaborazione e cooperazione tra imprenditori**.

Il comma 4-ter e ss. Art.3 D.L.n5/09 conv. con L.33/09 e ss.mm.ii prevede:

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ...”.

A tal fine gli imprenditori si impegnano a **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese **sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni** di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed **esercitando in comune una o più attività** che rientrino nell’oggetto della propria impresa.

La **rete** nasce come strumento **meramente contrattuale**, ma se le parti contraenti vogliono creare con la rete un **autonomo soggetto giuridico**, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita **“rete soggetto”** per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta **“rete contratto”**. *(Per dettagli sulla “rete soggetto” consultare la Guida analoga “La rete soggetto”)*

Il contratto di rete può essere redatto **per atto pubblico o per scrittura privata autenticata**, ovvero per atto **firmato digitalmente** da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti **con firme autenticate** dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).

In alternativa il contratto di rete può essere redatto **in conformità al modello standard tipizzato**, riportato nell’allegato A del D.M. n.122/14 interministeriale del Ministero della giustizia, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico, ovvero per atto **firmato digitalmente** da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).

Nella presente guida non si trattano i contratti firmabili digitalmente nel settore agricolo ai sensi dell’art. 36 comma 5 del DL 179/2012 ,con l’assistenza di organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale.

Il fondo patrimoniale comune è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. Vigè un regime di responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete.

L'organo comune è formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale e **ha mandato per** l'esecuzione del contratto o di una o più parti di esso. Può essere **coadiuvato da**:

- soggetti esterni alla rete
- singole imprese partecipanti per lo svolgimento di attività specifiche
- specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia dai partecipanti che da soggetti terzi per l'esecuzione di singoli progetti

L'organo comune, salvo diversamente disposto nel contratto, **ha potere di rappresentanza degli imprenditori partecipanti alla rete per:**

- programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni
- interventi di garanzia per l'accesso al credito
- sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento
- utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza
- **ulteriori poteri** di rappresentanza eventualmente conferiti dai contraenti

Fonti normative:

- Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009
- Decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010
- Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012
- Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012
- Circolare n. 3668/C del 27/02/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Decreto interministeriale 122/2014 del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico
- Legge 154/2016

La stipula e la registrazione del contratto

La legge precisa che il contratto di rete deve essere stipulato da “più imprenditori”.

Per la forma del contratto la norma stabilisce che è possibile scegliere tra:

- a) **redazione per atto pubblico** (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l'intervento di un notaio che redige l'atto,
- b) **scrittura privata autenticata**, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l'autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti,
- c) **atto sottoscritto con la firma elettronica** o qualsiasi altro tipo di firma avanzata **autenticata** dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale),
- d) **atto redatto in conformità al modello standard tipizzato**, riportato nell'allegato A del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia, **con la firma digitale** ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).

L'atto deve indicare obbligatoriamente:

- le **imprese partecipanti** per originaria sottoscrizione o per adesione successiva
- gli **obiettivi strategici** di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi
- il **programma di rete** con l'indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune
- la **durata** del contratto
- le modalità di **adesione** di altri imprenditori
- le **regole** per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;

Nel contratto possono essere previste anche le seguenti informazioni (alcune delle quali sono obbligatorie in funzione della struttura del contratto) :

- l'**organo comune**, ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto. Se il contratto ne prevede l'istituzione, va indicato *“il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto”*;
- il **fondo patrimoniale** e di conseguenza
 - la denominazione della rete
 - la sede della rete
 - la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo
- le cause di **recesso anticipato**
- la **modificabilità a maggioranza del programma di rete** e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica

Una volta stipulato il contratto di rete, si **procede alla registrazione all’Agenzia delle Entrate**.

In caso di contratto redatto in conformità al modello standard tipizzato, il soggetto che si è impegnato alla sua registrazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate su supporto informatico (CD/DVD) il contratto in formato elaborabile ovvero il file XML firmato digitalmente (e marcato) e il file PDF contenente la “Rappresentazione a stampa dell’originale informatico”.

Nella ricevuta di registrazione saranno riportati gli **estremi di registrazione** che, assieme al **numero di repertorio notarile** o agli **estremi del modello standard tipizzato**, costituiranno gli **estremi identificativi** del contratto di rete privo di soggettività giuridica ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese.

Comunicazioni al registro delle imprese

La rete “contratto” è soggetta ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante e **l'efficacia del contratto** inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete è necessario identificare un'**unica impresa di riferimento** per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al Registro Imprese.

Il concetto di “impresa di riferimento” non coincide necessariamente con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente un'identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere nel Registro delle Imprese, come riportato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2013 e relativa circolare 3663/C del 22 ottobre 2013 e sulle istruzioni per la compilazione della modulistica ministeriale (circolare 3668/C del 27 febbraio 2014 e s.m.i. sempre del Ministero dello Sviluppo Economico).

L'impresa di “riferimento” può essere cambiata, senza alcun vincolo, assegnando questo ruolo ad altra impresa partecipante al contratto di rete, tramite comunicazione all'ufficio del Registro delle Imprese, come da richiamate istruzioni di compilazione della modulistica.

Iscrizione del contratto

Per iscrivere una “rete contratto” al Registro Imprese **ogni impresa partecipante**, purché **iscritta al Registro delle Imprese**, deve compilare e inviare una pratica telematica, firmata digitalmente, di **comunicazione unica di variazione** all'ufficio del registro delle imprese ove ogni impresa ha sede.

La domanda di iscrizione si produce utilizzando il modello informatico “**S2**”, se società, oppure il modello informatico “**I2**” se impresa individuale, indicando:

- nel riquadro “**B/ESTREMI DELL'ATTO**”
 - la forma **SCRITTA** se il contratto è stato redatto con il modello standard tipizzato altrimenti **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA** o **ATTO PUBBLICO**,
 - il codice atto **A27= CONTRATTO DI RETE**;
 - la data dell'atto che, in caso di contratto tipizzato corrisponde alla data della marcatura temporale se il file XML firmato è marcato, altrimenti alla data stessa di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate
 - **il numero di repertorio** dell'atto notarile oppure **gli estremi del contratto di rete tipizzato**,
 - **gli estremi di registrazione** presso l'Agenzia delle Entrate
- nel riquadro “**RETI DI IMPRESE**” le informazioni richieste per il contratto di rete.

Nel riquadro “**RETI DI IMPRESE**” il tipo di adempimento deve essere:

- **A** “**ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA RIFERIMENTO**” per l'impresa di riferimento;
- **B** “**ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA ADERENTE**” per le altre imprese aderenti.

L'impresa di riferimento deve compilare tutti i dati del contratto di rete, concernenti la scadenza, gli obiettivi, il programma, la durata, l'organo comune e il fondo patrimoniale se istituiti, la denominazione del contratto, la modalità di assunzione delle decisioni.

Deve obbligatoriamente indicare nell'apposita sezione del riquadro "RETI DI IMPRESE" l'elenco completo di tutte le imprese partecipanti iscritte al R.I., fornendo, per ognuna, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento.

Le eventuali imprese estere non iscritte al R.I. potranno essere citate come "partecipanti" solo nel testo libero che descrive gli obiettivi e/o il programma della rete. Infatti le imprese estere prive di sede secondaria in Italia e perciò non iscritte al R.I. non possono presentare una comunicazione unica di variazione utilizzando il modello informatico S2 o I2.

Le altre imprese partecipanti iscritte al R.I. devono compilare solo il codice dell'adempimento (B), la denominazione del contratto e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento, cioè il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario.

Il campo relativo alla denominazione del contratto di rete è **obbligatorio**, perciò se questa non fosse stata definita, va inserita la dicitura "ASSENTE" (*la normativa prevede l'obbligo di definire la denominazione solo se è stato costituito un fondo patrimoniale comune*).

L'attribuzione del **codice fiscale** al contratto di rete **non è obbligatoria**; va richiesta all'Agenzia delle Entrate non attraverso la comunicazione unica. Dopo l'attribuzione **il codice fiscale deve essere comunicato al Registro Imprese**.

Alla pratica di comunicazione deve essere allegato il documento che rappresenta il contratto di rete; se il contratto è stato redatto secondo il modello standard tipizzato deve essere allegato il **file XML firmato** o eventualmente marcato con codice "Bo7" e descrizione "ATTO XML"

Le modifiche successive

Le modifiche al contratto di rete, concernenti gli obiettivi, il programma, la durata, l'organo comune, il fondo patrimoniale, etc., sono redatte e depositate per l'iscrizione, **solo a cura dell'impresa di riferimento**, nella sezione del Registro delle Imprese ove essa ha sede.

Le altre imprese partecipanti non sono tenute ad effettuare alcuna comunicazione presso l'ufficio del registro delle imprese ove sono iscritte.

Infatti è l'ufficio del registro delle imprese che provvede alla **comunicazione** della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete **a tutti gli altri uffici** del registro delle imprese presso **cui sono iscritte le altre imprese partecipanti**, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.

Anche la comunicazione di modifica al contratto di rete si produce utilizzando il modello informatico "S2", se società, oppure il modello informatico "I2" se impresa individuale,

con i riquadri “B/ESTREMI DELL’ATTO” e “RETI DI IMPRESE”. Il codice adempimento da indicare è **D** “MODIFICA CONTRATTO-IMPRESA RIFERIMENTO”.

Nel caso la modifica comporti l’iscrizione:

- dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, è obbligatorio indicare nel riquadro “B/ESTREMI DELL’ATTO” gli estremi di registrazione, il numero di repertorio e il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE;
- del contratto redatto secondo il modello standard tipizzato, è obbligatorio indicare nel riquadro “B/ESTREMI DELL’ATTO” gli estremi di registrazione, gli estremi del modello (pv e numero rea dell’impresa di riferimento) e il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE.

La necessità di **ripresentare un nuovo atto aggiornato del contratto di rete**, o la possibilità di presentare **una semplice comunicazione**, dipende dal contenuto dell’informazione da iscrivere e dalle relative modalità pubblicitarie previste o meno nell’atto costitutivo del contratto di rete.

Ad esempio la modalità di adesione di un nuovo partecipante potrebbe essere regolata dalle indicazioni presenti nel primo atto costitutivo del contratto di rete. Queste potrebbero indicare una modalità semplificata per l’adesione di un’ulteriore impresa al contratto, senza necessità di modificare formalmente l’atto costitutivo. In quest’ultimo caso l’adempimento a carico dell’impresa di riferimento sarebbe una comunicazione di adesione di nuovo partecipante, senza aggiornare l’ultimo atto iscritto del contratto di rete. Altri esempi sono le comunicazioni di attribuzione del numero di codice fiscale al contratto o le comunicazioni di avvenuta asseverazione del contratto.

Il **numero di registrazione e di repertorio del precedente atto iscritto** per lo specifico contratto, **devono sempre essere dichiarati** nel riquadro “RETI DI IMPRESE”, in quanto l’informazione dell’ultimo numero di registrazione e di repertorio è essenziale per l’identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l’aggiornamento delle informazioni.

Anche **la denominazione del contratto** di rete va sempre indicata: nel caso non sia stata definita va inserita la dicitura “ASSENTE”.

Un’impresa può aderire/recedere a posteriori al contratto di rete: anche in questi casi, se non ci sono istruzioni specifiche riguardo la modalità di adesione/recesso al contratto di rete, ovvero se queste non sono state espressamente dichiarate nell’atto costitutivo del contratto di rete, è sufficiente un adempimento da parte dell’impresa di riferimento per l’aggiornamento della lista delle imprese partecipanti al contratto; le altre imprese partecipanti non devono presentare alcuna comunicazione.

Qualora l’adesione sia permessa solo in seguito ad una modifica formale dell’atto istitutivo del contratto di rete, alla richiesta di iscrizione della nuova impresa va allegata la copia conforme notarile del contratto di rete aggiornato con l’ingresso della nuova impresa.

Le informazioni relative a tutte le **imprese partecipanti** devono essere ripresentate solo in occasione di eventuali nuove adesioni, recessi, modifica dell’impresa di riferimento o eventuale modifica del mandatario comune.

Il **codice fiscale** del contratto di rete può essere comunicato dall'impresa di riferimento, appena disponibile. Infatti l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, ha stabilito **che a fini operativi** il contratto di rete può richiedere **l'attribuzione del codice fiscale**.

Se **cambia l'impresa di riferimento**, la nuova impresa di riferimento deve presentare un adempimento di modifica completo di tutti i dati del contratto, utilizzando il codice D "MODIFICA CONTRATTO-IMPRESA RIFERIMENTO".

Nel caso fosse necessario, per un'impresa aderente al contratto, **dichiarare specifiche informazioni**, queste vanno riportate nel riquadro "ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO" del modello "S2" per società o "I2" per imprese individuali, con il codice 025 - CONTRATTI DI RETE. Eventualmente si può compilare anche il riquadro "RETI DI IMPRESE" indicando il codice adempimento **H - ALTRE COMUNICAZIONI**.

Chiusura del contratto

Solo **l'impresa di riferimento** presenta la comunicazione di cessazione del contratto presso l'ufficio del registro delle imprese ove tale impresa di riferimento ha sede.

L'ufficio del registro delle imprese provvede alla **comunicazione** della avvenuta cessazione del contratto di rete **a tutti gli altri uffici** del registro delle imprese presso **cui sono iscritte le altre imprese partecipanti**, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della cessazione.

Anche la comunicazione di cessazione del contratto di rete si produce utilizzando il modello informatico "**S2**", se società, oppure il modello informatico "**I2**" se impresa individuale, con i riquadri "B/ESTREMI DELL'ATTO" e "RETI DI IMPRESE". Il codice adempimento da indicare è **G** "CESSAZIONE CONTRATTO".

Il riquadro "B/ESTREMI DELL'ATTO" deve indicare almeno la data e la forma, che in caso di chiusura del contratto per naturale estinzione, può essere una semplice comunicazione. Tuttavia se la chiusura del contratto comporta l'iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata è obbligatorio indicare gli estremi di registrazione, il numero di repertorio e il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE.

Il **numero di registrazione e di repertorio del precedente atto iscritto** per lo specifico contratto, **devono sempre essere dichiarati** nel riquadro "RETI DI IMPRESE", in quanto l'informazione dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio è essenziale per l'identificazione del contratto di rete al quale si richiede di apportare l'aggiornamento delle informazioni.

Anche **la denominazione del contratto** di rete va sempre indicata: nel caso non sia stata definita va inserita la dicitura "ASSENTE".

Nel caso la modifica comporti l'iscrizione:

- dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, è obbligatorio indicare nel riquadro "B/ESTREMI DELL'ATTO" il numero di registrazione ed il numero di repertorio e il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE;

- del contratto redatto secondo il modello standard tipizzato, è obbligatorio indicare nel riquadro “B/ESTREMI DELL’ATTO” gli estremi di registrazione, gli estremi del modello (pv e numero rea dell’impresa di riferimento) e il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE.

Non è necessario presentare l’elenco completo di tutte le imprese partecipanti.

Nel caso il **contratto venga trasformato in contratto con soggettività giuridica**, iscrivendo la posizione con codice di forma giuridica RC “Contratto di rete dotato di soggettività giuridica”, **l’impresa di riferimento** individuata dall’ultima iscrizione del contratto nella forma standard, **deve presentare una pratica di chiusura di contratto**, sempre con codice G “CESSAZIONE CONTRATTO”.

Indicazioni Operative

Per approfondimenti sulla compilazione del contratto di rete tipizzato si rimanda alla 'Guida al contratto di rete' disponibile su <https://attidigitali-registroimprese.infocamere.it>.



Il servizio per la predisposizione del contratto di rete con firma digitale

Che cos'è

Questo è un servizio gratuito per la predisposizione di un **contratto di rete** con **firma digitale** dei rappresentanti delle imprese contraenti. Al termine della procedura guidata sarà prodotto un atto in formato XML che segue le indicazioni del decreto n. 122/2014 (G.U. Serie Generale n.196 del 25 agosto 2014).

Per renderlo operativo, dopo la registrazione dell'atto all'**Agenzia delle Entrate**, tutte le imprese partecipanti saranno tenute ad inviare una **comunicazione unica** (tramite **DIRE** o altre soluzioni di mercato) allegando il contratto di rete in formato elaborabile (XML). Le successive modifiche saranno invece comunicate solo dall'impresa di riferimento.

Ulteriori informazioni sul contratto di rete sono disponibili su www.registroimprese.it/contratti-di-rete mentre i dettagli operativi di questo servizio sono nella [Guida al contratto di rete](#) in formato elaborabile.

 **Accedi**

Prerequisiti

REGISTRAZIONE

Per accedere occorre registrarsi al servizio Telemaco (Consultazione + Invio Pratiche) di registroimprese.it. Registrati ora >>

FIRMA DIGITALE


Per firmare la pratica è possibile rivolgersi ai Prestatori dei servizi digitali autorizzati da AgID, che garantiscono l'identità dei soggetti firmatari.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per effettuare una comunicazione unica al Registro Imprese l'impresa partecipante deve disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Informative per la Legge sulla Privacy note legali e privacy policy, Informativa privacy Pratiche CCIAA

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

È un servizio realizzato da 

Per approfondimenti sulla predisposizione ed invio delle pratiche telematiche di iscrizione e modifica del contratto al registro imprese si rimanda alla pagina **VARIAZIONI DI IMPRESA** di registroimprese.it.

VARIAZIONI DI IMPRESA

Le comunicazioni al Registro Imprese delle modifiche più frequenti nel ciclo di vita di un'impresa



CONTRATTI DI RETE

Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consenti di realizzare progetti ed obiettivi condivisi. Per maggiori informazioni visita la pagina [Contratti di Rete](#)

 Cosa bisogna fare?

Occorre presentare la richiesta in modalità telematica al Registro Imprese della competente Camera di Commercio, predisponendo una **pratica di Comunicazione Unica** così composta:

- modello di Comunicazione Unica
- modello per il Registro delle Imprese

Se la variazione coinvolge **altri Enti**:

- modello per l'Agenzia delle Entrate
- modello per l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
- modello per l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

 Quali strumenti sono necessari?

 Dove trovo queste informazioni in Visura?

Per informazioni sugli adempimenti consulta il sito della tua Camera di Commercio



--- seleziona ---